



BANDO N. 364. 117

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE TERZO LIVELLO PRESSO L'ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI DI PISA –

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 35 c. 5 bis per la sede di prima destinazione;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 000018, prot. n. 0021791 in data 10 marzo 2011, mediante il quale è stato emanato lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTI gli artt. 18 e 26 del D.Lgs 8 maggio 2001 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve”;

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 242 in data 2 dicembre 2009 concernente “Aggiornamento delle procedure di reclutamento del personale”;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006/2009;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 25 novembre 2005, n. 246;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il comma 643 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 concernente “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 24;

ATTIVATA la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, con nota n. 0088408 in data 17 dicembre 2009;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 25 febbraio 2009 che ha approvato la programmazione ed il fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011 e, tra l’altro, il Piano straordinario di assunzioni in esecuzione della L. 129 del 2 agosto 2008;

CONSIDERATO che sul pertinente capitolo di Bilancio dell’ Ente esiste la relativa disponibilità finanziaria derivante dall’assegnazione MIUR di cui alla L. 129/2008;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 242 del 2 dicembre 2009 che ha approvato il grado di decentramento delle procedure concorsuali;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254 del 16 dicembre 2009 di approvazione tra l’altro dei bandi di concorso relativi al Piano straordinario di assunzioni;

VISTO il proprio provvedimento n. 0089326 del 22 dicembre 2009 pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana - IV serie speciale n. 99 del 29 dicembre 2009 con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato di complessivi ottantadue unità di personale profilo ricercatore, terzo livello – bando 364.95;

VISTO il proprio provvedimento n. 0012217 in data 11 febbraio 2010 di rettifica e riapertura dei termini, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana - IV serie speciale n. 13 del 16 febbraio 2010;

VISTO il decreto presidenziale n. 0026982 in data 28 marzo 2011 che ha annullato il concorso di cui al bando 364.95 relativamente all’area scientifica (B.1). “Scienze Fisiche”, cod. PI63/2 – n. 1 posto, in ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione

VERIFICATO il permanere dell’esigenza di acquisire la professionalità scientifica messa a concorso,

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di ricercatore terzo livello presso:

Sede: Istituto dei Processi Chimico-Fisici (IPCF) - Pisa

Area Scientifica: (B.1) “Scienze Fisiche” –

Linea Strategica: Nanoscienze e Nanotecnologie

Tematica di lavoro: Caratterizzazione sperimentale di materiali innovativi.

Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Fisica, Chimica, Scienza dei Materiali

Equiparazione DM 5 maggio 2004 : 20/S, 62/S, 61/S

Equiparazione DM 9 luglio 2009: LM-17, LM-53, LM-54

Lingua: Conoscenza della lingua Inglese

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
 - a) il possesso dello specifico Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) come richiesto nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato A). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane e secondo la vigente normativa in materia (art.38 D.Lgs. n.165/2001). È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare "l'equivalenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure; in ogni caso il candidato dovrà presentare la suddetta equivalenza non oltre l'ultima riunione della Commissione esaminatrice del concorso di pertinenza del candidato.
 - b) il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente alla tematica di lavoro indicata all'art.1 del bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca post-laurea attinente alla predetta tematica di lavoro presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3 art. 20 D.Lgs 127/03, ovvero di assegni di ricerca banditi dal CNR ai sensi dell'art. 51 c. 6° L. n. 449/97;
 - c) la conoscenza della lingua inglese, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b);
 - d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b);
 - e) la conoscenza di elementi di informatica di base da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b);
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
 - a) la cui documentazione sia priva della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
 - c) la cui domanda sia priva della sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'art. 4 comma 4;
 - d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando;
2. Sono esclusi, altresì, coloro che non godono dei diritti politici e civili e coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R. – CNR può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R. – CNR



Consiglio Nazionale delle Ricerche

dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 4

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), ed indirizzata all'Istituto dei Processi Chimico-Fisici (IPCF) – c/o Area della Ricerca di Pisa - Via Moruzzi 1, loc. S. Cataldo - 56126 Pisa, potrà essere inviata o mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Istituto reperibile sul rispettivo sito Internet, entro il termine perentorio di **45 giorni**, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle domande presentate a mano direttamente all'Istituto suddetto verrà rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute all'Istituto di cui sopra entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione al bando n.";
3. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) cognome e nome;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del bando;
 - e) la cittadinanza posseduta;
 - f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera b), di allegare i titoli o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che possano fornire alla Commissione gli elementi valutativi ai fini della verifica prevista dall'art. 6 punto 3) del presente bando;
 - i) di conoscere la lingua inglese;
 - j) di conoscere l'informatica di base;
 - k) di avere necessità di ausili in sede di esame in relazione alla specifica disabilità ed eventuali tempi aggiuntivi;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
 - m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - n) gli eventuali titoli di precedenza previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, dagli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e degli artt. 18 e 26, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e preferenze posseduti, da far valere a parità di valutazione previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
 - o) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
 - p) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
 - q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e non è soggetta ad autenticazione. Per le domande inviate tramite PEC la domanda e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000 di cui al successivo comma 6 lett. c) d) e), saranno considerate valide, esclusivamente, se sottoscritte mediante firma digitale ovvero con firma il cui autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi ovvero con firma il cui autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185 del 2009, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (Circolare 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri).
5. Alla domanda devono essere allegati:
- a) curriculum in sei copie nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o le monografie e/o i brevetti, e gli altri titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
 - b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
 - c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i titoli di cui al precedente punto b);
 - d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di **cinque**, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o le monografie e/o i brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione;
 - e) elenco in sei copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici e/o monografie e/o dei brevetti di cui al precedente punto d);
 - f) supporto informatico contenente documenti di cui ai punti a), b), c), e).
6. I titoli di cui al presente art. 4, comma 5, lettera b) dovranno essere prodotti esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- a) in originale;
 - b) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
 - c) in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod.C), resa ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000;
 - d) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato mod.C2) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46 del citato DPR 445/2000;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- e) mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod. C1) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000
7. Le cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o le monografie e/o i brevetti scelti dal candidato di cui al presente art. 4, comma 5, lettera d) dovranno essere prodotti esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) in originale;
 - b) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
 - c) in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod.C), resa ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000;
8. Il curriculum, anche se sottoscritto in maniera autografa, potrà essere valutato solo se compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, e dovrà contenere tutti gli elementi utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovrà essere sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento (art. 76 DPR 445/2000).
9. Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui ai mod. C – C1 dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
11. Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutati.
12. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
14. Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese o dal francese o dal tedesco o dallo spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Restano escluse da quanto sopra previsto le specifiche monografie/pubblicazioni riferite alle Scienze umanistiche redatte in lingue non più in uso che saranno valutate direttamente dalle rispettive Commissioni esaminatrici.
15. Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni depositati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, né è consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
16. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Commissione di Concorso

1. Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR, ed è costituita da tre a cinque membri effettivi e due supplenti. La composizione della Commissione è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).
2. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo, purché in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs 127/03.
3. Le eventuali cause di incompatibilità e le modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
4. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di nomina della Commissione di cui al precedente comma 1 pubblicata sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
5. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art.6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R - può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 6 Valutazione dei titoli

1. Non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di comunicazione della nomina da parte dell'Ufficio Concorsi, la Commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede alla verifica del requisito di ammissione specifico di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) e b);
4. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 40 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a) i titoli di cui all'art. 4 comma 5, lettera b) indicati nel curriculum, massimo punti 20. Nell'ambito del curriculum è titolo specificamente valutabile: il servizio prestato nel CNR, ivi compresi gli Enti accorpati, con rapporto di lavoro subordinato per attività di ricerca e/o contratti di collaborazione alla ricerca e/o assegni di ricerca fino ad un massimo di dieci anni per un punteggio massimo di punti 8;
 - b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e/o le monografie ed i brevetti non compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e/o le monografie ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera d), massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico o monografie o brevetto.
5. Per quanto concerne le categorie di cui alla presente lettera C), la Commissione, per uno ed un solo lavoro fra quelli scelti dal candidato, può derogare dal limite massimo di 3 punti assegnabili per ciascuna fattispecie fino ad un limite massimo di 7 punti, laddove trattasi di lavoro eccezionale per originalità, impatto scientifico ed importanza del ruolo svolto dal candidato nella redazione del lavoro suddetto. La Commissione motiverà adeguatamente una propria eventuale indicazione in tal senso circa il singolo lavoro eventualmente prescelto facendo riferimento il più possibile a considerazioni deducibili da dati oggettivi ricavati anche da rilevazioni scientometriche o bibliometriche riferite al lavoro scelto ove dette rilevazioni siano disponibili in considerazione del contesto scientifico in cui insiste il lavoro eventualmente preso in considerazione. Resta inteso che il punteggio massimo attribuibile al complesso delle fattispecie rientranti nella lettera C) è pari a 15 punti.

Art. 7 Esami

1. Gli esami si articolano in:
 - a) due prove scritte in lingua italiana, una a carattere teorico ed una a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze coerenti con la tematica di lavoro indicata nell'art. 1 del bando di concorso;
 - b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca di cui alla tematica di lavoro indicata nell'art. 1, nonché delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici e/o le monografie e/o brevetti. La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica e, per i cittadini stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
2. La Commissione dispone, per la valutazione, di **25** punti per ciascuna prova scritta e di **20** punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte non può essere concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **18/25** in ciascuna prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli;
 - b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale è dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **14/20** ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
9. L'idoneità è conseguita se il punteggio risultante sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e nell'orale non è inferiore a **70**;

10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.
13. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame.
14. Non trova applicazione il dispositivo di cui all'art. 7 comma 3 del DPR n° 487/94.

Art. 8

Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parità di merito, espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al Responsabile del procedimento di cui all'art.13 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.
2. È tuttavia, facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Art. 9

Regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, la regolarità formale degli atti medesimi e, verificata la regolarità del procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria degli idonei e nomina il vincitore. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale – ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.

Art. 10

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all'Istituto dei Processi Chimico-Fisici (IPCF) – c/o Area della Ricerca di Pisa - Via Moruzzi 1, loc. S. Cataldo - 56126 Pisa, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. L'Istituto provvederà a detta restituzione tramite contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'Istituto dei Processi Chimico-Fisici (IPCF) di Pisa non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Art. 11

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. Il vincitore, cittadino dell'Unione Europea, deve presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente autorità italiana);
 - b) certificato di idoneità fisica all'impiego rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - e) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di cui al comma 1., i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato di godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità nello Stato di cui lo straniero è cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
- e) certificazione di idoneità fisica all'impiego come indicato nel punto 1. lettera b).
- f) di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- h) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
- 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
- 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
- 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Direttore dell'Istituto.
- 5. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate sul sito internet www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'Istituto non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R. – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 49932172 – fax 0649933852 – e-mail concorsi@cnr.it – PEC concorsi@pec.cnr.it).

Art. 14
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 15
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili in considerazione del D.Lgs n.127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Roma, li

IL PRESIDENTE
Prof. Luciano Maiani



ALLEGATO A

All'Istituto per i Processi
Chimico-Fisici (IPCF)
c/o Area della Ricerca di Pisa
Via Moruzzi 1, loc. S. Cataldo
56126 Pisa

BANDO N. 364.

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE TERZO LIVELLO PRESSO L'ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI DI PISA

Il sottoscritto

Cognome

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome

Codice Fiscale

Nato a

Prov. Il

Attualmente residente a

Prov.

Indirizzo

CAP Telefono

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al **bando n°: 364.**

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

- di essere nato in data e luogo sopra riportati
- di essere residente nel luogo sopra riportato
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (in Italia per i cittadini stranieri):
Comune Prov.
Indirizzo
- di essere cittadino
CAP Telefono



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di essere iscritto nelle liste elettorali di Provincia oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
- di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso e di essere cessato a causa di
- di non prestare attualmente servizio presso il CNR (in caso contrario specificare se si è dipendenti di ruolo o con contratto a tempo determinato, l'unità organica di appartenenza, il livello professionale ed il profilo di inquadramento)
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di avere idoneità fisica all'impiego
- di non aver riportato condanne penali
- ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle relative sentenze):
- di essere in possesso del diploma di laurea in
..... (come richiesto dall'art.1 del bando di concorso)
conseguito il con il punteggio di
- presso l'Università
- di essere in possesso del dottorato in
conseguito il presso l'Università
e/o dell'attività di ricerca (come richiesto dall'art.2 comma 2 lettera b) del bando di concorso) e
di allegare i titoli o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che possano fornire alla
Commissione gli elementi valutativi ai fini della verifica prevista dall'art. 6 punto 3) del presente
bando;
- di conoscere la lingua inglese indicata all'art.2 comma 2 lettera c) del bando di concorso
- di conoscere gli elementi di informatica di base come richiesto dall'art.2, comma 2, lettera e)
- di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999, e dei titoli di precedenza e preferenza da far valere a "parità di valutazione", previsti dall'art.5 del DPR n.487/1994, e successive modificazioni (vedi nota)

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato
ovvero indicare i motivi del mancato godimento
- di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art.2, comma 2, lettera d)

- Dichiaro, inoltre, di aver necessità in sede d'esame in relazione alla specifica disabilità dei seguenti ausili:



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Dichiaro, inoltre, di aver necessità in sede d'esame in relazione alla specifica disabilità dei seguenti ausili:

ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi:

- Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Annotazioni integrative

Allega, inoltre:

- curriculum (sei copie);
- una copia dei titoli di cui all'art. 4 comma 5 lettera b);
- elenco dei predetti titoli, firmato(sei copie);
- una copia di ciascuna pubblicazione e/o rapporto tecnico e/o le monografie e/o brevetto scelto;
- elenco firmato (sei copie) delle cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o le monografie e/o brevetti scelti;
- supporto informatico di cui all'art. 4 comma 5 lettera f).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Luogo e data Il dichiarante

NOTA:

– D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ART.5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un'attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
- 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell'autorità consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità dovrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
- 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
- 11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per atto di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del I.N.P.S. circa la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;

- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato dalla competente prefettura;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla Legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello è deceduto per causa di lavoro nonché di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica, dalla quale risulti che la data di nascita dei figli deve essere antecedente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge 30 marzo 1971, n. 118);
- 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potrà essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza;
- c) dall'età. È preferito il candidato più giovane di età.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 19 – 47 del DPR 445/2000)

Il/1a sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

Che le copie dei documenti in allegato alla presente dichiarazione e che vengono di seguito elencati **sono copie conformi agli originali** (*)

Data

FIRMA(**)

(*) N.B. ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data certa, protocollo / titolo pubblicazione, ecc.)

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000: Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO C1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

(La dichiarazione deve essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli elementi che ne consentano la valutazione)

PER COMPROVARE TUTTI GLI STATI, LE QUALITÀ PERSONALI ED I FATTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ART.46

Data

FIRMA(*)

(*)datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000: Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO C2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____ (data)

residente a _____ (luogo) _____ (prov.) in Via _____ n. _____ (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA(*)

IN SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL'ART.46 (nascita, residenza, titolo di studio ecc) _____

Data

FIRMA(**)

- (*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al CNR eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.
- (**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

N.B.

1. **Trattamento dei dati personali.**
Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 i dati personali forniti dal dichiarante sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. L'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs citato, che può far valere nei confronti del CNR.
2. **La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.**
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Il CNR si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.